

RISCOSSIONE

La sospensione legale della riscossione

di **Gennaro Napolitano**

La **Legge di stabilità 2013** ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l'istituto della **sospensione legale della riscossione** ([articolo 1, commi da 537 a 543, L. 228/2012](#)). La disciplina è stata successivamente modificata dal **D.Lgs. 159/2015 (articolo 1)**, recante "*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione*".

Le disposizioni in esame attribuiscono ai contribuenti la possibilità di ottenere, in presenza di determinati presupposti, l'immediata **sospensione** delle attività dei concessionari finalizzate alla **riscossione** delle somme iscritte a ruolo.

Ricevuta la **notifica** del **primo atto** di riscossione utile (o di un atto della **procedura cautelare** o **esecutiva** eventualmente intrapresa dal concessionario), il contribuente, a pena di decadenza, può, **entro sessanta** giorni dalla notifica, **presentare** all'agente della riscossione una **dichiarazione**, anche con **modalità telematiche**, con la quale documenta che gli **atti emessi dall'ente creditore** prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva **cartella di pagamento** o l'**avviso** per i quali si procede, sono stati interessati:

- da **prescrizione** o **decadenza** del diritto di credito, intervenuta in **data antecedente** a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo
- da un provvedimento di **sgravio** emesso dall'ente creditore
- da una **sospensione amministrativa** comunque concessa dall'ente creditore
- da una **sospensione giudiziale**, oppure da una **sentenza** che abbia **annullato**, in tutto o in parte, la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale l'agente della riscossione **non ha preso parte**
- da un **pagamento** effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore.

Gli atti notificati dall'agente della riscossione **da oltre 60 giorni**, ovvero quelli **non oggetto di notifica** (quali per esempio le comunicazioni di sollecito) ovvero gli atti **direttamente notificati** dagli enti impositori (quali gli avvisi di addebito Inps e gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), **non rientrano** nell'ambito di applicazione della disciplina in esame.

Nella **dichiarazione** presentata all'agente della riscossione il debitore deve **indicare**, oltre ai propri **dati anagrafici**, il **tipo di atto** (ad esempio, cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca, atto di pignoramento), il relativo **codice identificativo** e la **data di notifica**.

Per la presentazione della dichiarazione, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, è disponibile il **modello SL1**, che può essere inviato/consegnato, allegando copia dell'atto di riferimento e della relativa documentazione:

- on line
- via mail
- presso uno sportello dell'agente della riscossione.

Nei primi due casi, il debitore deve **allegare** copia del proprio documento di identità. È possibile anche **delegare** un terzo alla presentazione della dichiarazione. In tal caso, è necessario allegare la fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato.

Ricevuta la dichiarazione del debitore, l'**agente della riscossione** deve:

- **sospendere immediatamente** ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate
- **trasmettere**, entro il termine di **dieci giorni**, all'**ente creditore** la dichiarazione presentata dal debitore, e la documentazione allegata, per avere conferma dell'esistenza delle **ragioni del debitore** e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della **sospensione** o dello **sgravio** direttamente sui propri sistemi informativi.

A sua volta, l'**ente creditore**, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, **comunica** al **debitore** l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Se l'ente creditore **non invia** al debitore la comunicazione relativa all'esito della dichiarazione presentata, ovvero **non trasmette** i conseguenti flussi informativi all'agente della riscossione, trascorso inutilmente il **termine di duecentoventi giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, i **debiti** oggetto dell'istanza di sospensione sono **annullati di diritto** e il debitore è considerato automaticamente **disarcato** dei relativi ruoli. Contestualmente sono **eliminati** dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'**annullamento**, peraltro, **non opera** in presenza di **motivi diversi** da quelli elencati sopra e nei casi di **sospensione giudiziale** o **amministrativa** o di **sentenza non definitiva di annullamento** del credito.

Ferma restando la **responsabilità penale**, nel caso in cui il contribuente produca **documentazione falsa** si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** dell'ammontare delle somme dovute, con un **importo minimo** di **258 euro**.

La **reiterazione** della dichiarazione da parte del debitore **non è ammessa** e, in ogni caso, anche se ripresentata **non comporta** la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)